

2333/07

A scioglimento della riserva che precede, il Giudice osserva.

Con ricorso ex art. 28 S.L. i sindacati ricorrente hanno lamentato l'antisindacalita' delle condotte poste in essere dalla IBM Italia s.p.a. e consistenti nella modifica del giorno della festività del Santo Patrono per le unità produttive di Segrate e Vimercate senza il previo accordo con le organizzazioni sindacali, nonché nella pubblicazione del Bulletin Board del 2-3-07 con la falsa informazione che la decisione della modifica era stata oggetto di informativa al coordinamento della FISI.

I sindacati ricorrenti, come primo profilo di antisindacalita', affermano la violazione degli artt. 7, lett. c, parte prima, disciplina speciale e 6, lettera c, parte terza, disciplina speciale, del c.c.n.l. metalmeccanici.

Le norme sopra indicate prevedono che venga considerato come giorno festivo, tra gli altri, "il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del Santo Patrono ...".

La società convenuta, in data 2-3-07, ha comunicato a tutto il personale delle sedi di Segrate e Vimercate che, "...In conseguenza del venir meno della sede a Milano, il S. Patrono ... sarà goduto nella giornata del 26-12-2007, S. Stefano e non più il 7 dicembre, patrono di Milano (essendo il 26 dicembre giornata festiva nazionale, la ricorrenza del Santo Patrono sarà pagata come festività non goduta)".

I ricorrenti ritengono che la decisione unilateralmente assunta dalla convenuta sia antisindacale, in quanto per la modifica della festività del Santo Patrono era necessario un accordo tra la società e le organizzazioni sindacali territoriali e non era sufficiente una semplice comunicazione.

La lettera della disposizione invocata e sopra riportata smentisce tale tesi.

Infatti la necessità di un accordo con le organizzazioni sindacali competenti e espressamente prevista per il solo caso di sostituzione del giorno del Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento con un'altra festività: la determinazione di tale altra festività, diversa da quella del Santo Patrono del luogo, deve essere concordata con i sindacati locali all'inizio di ogni anno.

Nel caso di specie e', invece, avvenuto proprio l'inverso: alle unità produttive di Segrate e Vimercate pacificamente si applicava la festività di un Santo Patrono diverso da quello del luogo ed e' stato ripristinato il Santo Patrono del luogo.

Di fronte al chiaro disposto della norma di cui viene lamentata la violazione nessun rilievo può assumere la motivazione adottata dalla società a fondamento della propria decisione: la convenuta avrebbe anzi dovuto concordare annualmente con le

organizzazioni sindacali il mantenimento del Santo Patrono di Milano anche per le sedi di Vimercate e Segrate, in quanto Santo Patrono diverso rispetto a quello delle suddette localita'.

Del tutto privo di rilievo appare, inoltre, la dedotta erronea individuazione del Santo Patrono (San Rocco e non Santo Stefano per Segrate) e della data in cui cade la relativa festività (3 agosto e non 26 dicembre per Santo Stefano): infatti quello che rileva ai fini della configurabilità di un comportamento lesivo delle prerogative sindacali e' unicamente la necessita' o meno di un preventivo accordo tra la societa' convenuta e le organizzazioni locali competenti.

Infine non appare neppure prospettabile una violazione dell'art. 6, sezione prima, disciplina generale del c.c.n.l.

In realta' i ricorrenti non deducono esplicitamente la violazione di tale norma, a fondamento delle loro pretese, ma nella parte in fatto del ricorso evidenziano che, nella riunione annuale del 26-2-07, "nulla veniva detto circa la decisione di modificare la festività del Santo Patrono".

Si osserva che la norma in esame contempla diversi obblighi di informazione da parte delle aziende alle organizzazioni sindacali territoriali o aziendali, ma su particolari materie (tra cui, a titolo esemplificativo, sostanziali modifiche del sistema produttivo, spostamenti non temporanei di lavoratori, livello occupazionali, nuovi insediamenti industriali) tra le quali non puo' sicuramente farsi rientrare la determinazione della festività del Santo Patrono.

Tutte le ulteriori considerazioni circa le conseguenze della decisione aziendale di far godere la festività del Santo Patrono nella giornata del 26 dicembre, vale a dire la riduzione dei giorni di effettivo riposo e la lesione del diritto al godimento di un giorno di effettivo riposo, sono questioni che attengono alla sfera individuale e non riguardano il distinto piano della tutela di inderogabili diritti sindacali.

Resta da considerare il secondo profilo di antisindacalita' prospettato in ricorso e relativo al contenuto del Bulletin Board del 2-3-07, contenuto che sarebbe falso e lesivo dell'immagine e dell'azione dell'organizzazione sindacale.

Si tratta, in particolare, della comunicazione avente per oggetto le ferie collettive per il 2007: in essa l'azienda, dopo aver comunicato al personale il calendario di fruizione delle ferie e dopo aver comunicato al personale delle sedi di Segrate e Vimercate il godimento della festività del Santo Patrono nella giornata del 26 dicembre, ha specificato che "Quanto sopra e' stato oggetto di informativa al coordinamento della RSU di IBM Italia."

Di fatto e' pacifico che il piano ferie del Bulletin Board del 2-3-07 sia stato trasmesso il giorno precedente ai rappresentanti del coordinamento della Rsu di IBM.

Ora alla frase finale del Bulletin Board non puo' essere attribuito un significato diverso da quello letterale e, soprattutto, un significato distortivo della realta' a danno del sindacato.

Infatti in primo luogo la frase non si riferisce in particolare alla determinazione della festività del Santo Patrono ma a tutto il contenuto della comunicazione, vale a dire al calendario delle ferie collettive per l'anno in corso.

Inoltre nel comunicato, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si parla assolutamente di una decisione aziendale avallata dalla RSU ne' si lascia neppure lontanamente intendere che, durante la riunione annuale tenutasi il 26-2-07, la RSU fosse venuta a conoscenza della decisione aziendale circa la festività del Santo Patrono e avesse tenuto un comportamento quanto meno acquiescente: nessun cenno si rinviene, anzi, alla suddetta riunione.

Poiche' il significato della comunicazione e' chiaro e riferisce semplicemente dell'informazione fornita alla RSU, senza distorcere la realta' e senza lasciar trasparire l'esistenza del consenso del sindacato, nessun rilievo puo' assumere il fatto che i dipendenti della societa' ne abbiano dato una lettura impropria e che le loro personali deduzioni abbiano formato oggetto di lamentele con i membri della RSU.

Il ricorso dei sindacati ricorrenti non puo', pertanto, trovare accoglimento.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.


P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00.

Milano, 26-4-2007

il Giudice



croce - 212

Deposito fatto
del Tribunale Ordinario
OGGI 27 APR. 2007

IL CANCELLIERE
Annunziata Geronzi

FA,
22/4/07
[Signature]

E' copia conforme al suo originale

Milano, - 2 MAG. 2007

IL CANCELLIERE

